



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA**

Roma, 23 febbraio 2012

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	1
Articolo 1 – Finalità	1
Articolo 2 – Principi dell'attività contrattuale	1
Articolo 3 – Forme di esecuzione in economia	2
Articolo 4 – Responsabile del procedimento	2
Articolo 5 – Rinvio	3
TITOLO II – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE	3
Articolo 6 – Limiti di importo e divieto di frazionamento nei servizi e nelle forniture	3
Articolo 7 – Acquisizione di forniture e servizi in economia	3
Articolo 8 – Altri casi di ricorso al sistema in economia	5
Articolo 9 – Affidamento diretto per le forniture e per i servizi	6
Articolo 10 – Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario	6
Articolo 11 – Fondo economale e spese minute	10
Articolo 12 – Garanzie	8
Articolo 13 – Forme contrattuali	10
Articolo 14 – Pubblicità e comunicazioni	10
Articolo 15 – Mercato elettronico	11
TITOLO III – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI	11
Articolo 16 – Limiti di importo e divieto di frazionamento nei lavori	11
Articolo 17 – Acquisizioni di lavori in economia	11
Articolo 18 – Affidamento diretto per i lavori	11
Articolo 19 – Procedura di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario	12
Articolo 20 – Lavori d'urgenza	13
Articolo 21 – Provvedimenti in casi di somma urgenza	14
Articolo 22 – Garanzie	14
Articolo 23 – Pubblicità	15

DIVISIONE VI.P.P.
Copia Conforme all'Originale



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (di seguito, Enpapi o Ente), in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, anche, Codice degli Appalti Pubblici), dagli artt. 173 e ss. e dagli artt. 332 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il presente Regolamento non si applica agli acquisti effettuati con adesione alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i..

Articolo 2 – Principi dell'attività contrattuale

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione.
2. In particolare, l'attività negoziale si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - b) realizzazione della massima economicità in combinazione con l'ottimizzazione degli scopi societari;
 - c) imparzialità nella scelta dei contraenti;
 - d) trasparenza nell'applicazione delle procedure di scelta dei contraenti;
 - e) semplificazione procedurale nel rispetto dei principi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
3. A tali fini, Enpapi, nei limiti consentiti dalla legge, considera il ricorso a procedure in economia ed in particolare al cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del Codice degli Appalti Pubblici, quale modulo operativo preferenziale per l'acquisizione dei servizi o lavori laddove Enpapi non sia dotato al suo interno di personale dipendente qualificato o comunque disponibile per le esecuzioni in questione, oppure non sia dotato di mezzi idonei, mentre, per quanto concerne la fornitura di beni, il modulo operativo preferenziale è rappresentato dal ricorso al Mercato Elettronico della P.A..
4. Gli operatori economici, onde poter conseguire l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti Pubblici.

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



Articolo 3 – Forme di esecuzione in economia

1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia è ammesso in relazione ai limiti di importo ed alle tipologie di lavori, servizi e forniture indicati ai successivi artt. 6 e 16, del presente Regolamento.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento.
3. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
4. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate sotto la direzione del responsabile del procedimento con materiali e mezzi dell'Ente o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto per l'occasione.
5. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono con affidamento a terzi mediante procedura negoziata.

Articolo 4 – Responsabile del procedimento

1. L'Ente opera per mezzo di propri Responsabili individuati o dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o dal Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, in relazione alla fornitura, al servizio o al lavoro da realizzare.
2. In mancanza di scelta di un Responsabile, lo stesso è identificato nel Direttore Generale.
3. Al Responsabile del procedimento è demandata la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali della fornitura, servizio o lavoro, la partecipazione alla procedura di affidamento, l'individuazione degli operatori economici a cui inviare richiesta di offerta per le procedure negoziate con selezione dall'Albo Fornitori e Professionisti dell'Ente, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, infine la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni e l'attestazione di regolare esecuzione solo nei casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento sia anche Responsabile dell'Esecuzione; per i lavori la dichiarazione di regolare esecuzione è di competenza del Direttore Lavori.
4. Il Responsabile del Procedimento deve essere un dipendente dell'Ente e non può rifiutare l'incarico; qualora il servizio o la fornitura presenti delle specificità tecniche che esulano dalle sue competenze, può chiedere di essere supportato da altro dipendente dell'Ente o da un tecnico esterno.
5. Il Responsabile del Procedimento solitamente coincide con il Responsabile dell'Esecuzione;

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



qualora il Responsabile dell'Esecuzione debba essere in possesso di particolari competenze specialistiche, il Presidente può individuare altro dipendente dell'Ente ovvero un professionista esterno.

Articolo 5 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.
2. Tutte le novità normative, ove applicabili, trovano automatica applicazione nel presente Regolamento.

TITOLO II – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 6 – Limiti di importo e divieto di frazionamento nei servizi e nelle forniture

1. Le acquisizioni in economia dei servizi e delle forniture sono consentite fino ai seguenti importi:
 - a) pari o superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila) e fino a € 200.000,00 (euro duecentomila) è consentito il cottimo fiduciario;
 - b) inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila) è consentito l'affidamento diretto.

Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice degli Appalti Pubblici.

2. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.
3. Nessun servizio o fornitura di importo pari o superiore alle predette soglie di valore può subire un frazionamento artificioso finalizzato a ricondurne la prestazione alla disciplina contenuta all'art. 125 del Codice degli Appalti Pubblici.

Articolo 7 – Acquisizione di forniture e servizi in economia

1. Nei limiti previsti all'articolo 6 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti categorie generali di lavori e forniture di beni e servizi nonché per le categorie annualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Tipologie di forniture beni e servizi:
 - Automezzi:
 - a) Acquisto di autoveicoli;
 - b) Noleggio di autoveicoli;
 - c) Riparazione e manutenzione di autoveicoli (a titolo esemplificativo, acquisto lubrificanti, acquisto materiali di ricambio, ecc.).

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



- d) Acquisto/Noleggio di accessori;
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze e uffici aziendali:
 - a) Noleggio/Fornitura di: armadi multiuso, scaffalature, cassettiere, divisori, complementi d'arredo mobili per l'archiviazione, linee di arredamento sedie, attrezzature per ufficio;
 - b) Noleggio/Fornitura macchine per ufficio (distruggi documenti, plastificatrici, rilegatrici, calcolatrici, ecc);
- apparecchiature e sistemi informatici:
 - a) Noleggio/Fornitura/Manutenzione delle apparecchiature informatiche ed accessori (a titolo esemplificativo: terminali, personal computer, server, stampanti ecc.);
 - b) Noleggio/Fornitura/Manutenzione dei materiali di consumo e delle attrezzature informatiche (toner, testine, nastri, ecc);
 - c) Servizi informatici e servizi web (a titolo esemplificativo: progettazione e realizzazione reti aziendali, siti web, banche dati, ecc);
 - d) Software;
- Attrezzature elettroniche:
 - a) Noleggio/Fornitura delle apparecchiature multimediali, audiovisive e di amplificazione;
 - b) Noleggio/Fornitura delle attrezzature fotografiche, televisivi, videoconferenza;
- Cancelleria;
- Stampa grafica:
 - a) Servizio di copisteria;
 - b) Servizio di tipografia;
 - c) Servizio di grafica;
- Telefonia:
 - a) Noleggio/Fornitura della telefonia fissa e mobile;
 - b) Servizi di telefonia fissa e mobile;
- Organizzazione eventi:
 - a) Società di organizzazione eventi;
 - b) Servizio traduzione e interpreti;
 - c) Servizio catering;
- Immobili:
 - a) Servizi di pulizia;
 - b) Servizi di vigilanza;
 - c) Servizio di disinfestazione, di derattizzarne e servizi analoghi;
 - d) Fornitura e manutenzione di impianti di sicurezza/antincendio, estintori;
 - e) Manutenzione di impianti termoidraulici;



- f) Manutenzione di impianti idrici;
- g) Manutenzione di impianti elettrici;
- h) Servizi immobiliari;
- Pubblicità e comunicazione:
 - a) Acquisto di libri;
 - b) Divulgazione di bandi di concorso o di avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di comunicazione;
- Servizi di spedizione e trasporto:
 - a) Servizi di spedizione (ad esclusione servizi postali), di trasporti e di imballaggio;
 - b) Servizi di trasloco e facchinaggio;
- Formazione;
- Servizi finanziari e fiscali:
 - a) Servizi assicurativi;
 - b) Servizi finanziari;
 - c) Servizio di consulenza in materia contabile e fiscale.
- Servizi notarili;
- Servizi legali.

Articolo 8 – Altri casi di ricorso al sistema in economia

1. Il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di beni e servizi disciplinato dalla presente procedura è altresì consentito ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice degli Appalti Pubblici, nelle seguenti ipotesi tassative:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
2. Ai sensi dell'art. 332, comma 4, del d.P.R. 207/2010, in caso di specifiche caratteristiche del bene da fornire o del servizio da espletare, ovvero nel caso di specifiche esigenze accertate dal

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



responsabile del procedimento con apposita relazione, è consentito l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Articolo 9 – Affidamento diretto per le forniture e per i servizi

1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00), è consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006.
2. Il Responsabile del Procedimento è tenuto ad effettuare le verifiche di legge in merito alla congruità del prezzo; dette verifiche si sostanziano in un'indagine di mercato volta a verificare la migliore soluzione in termine di qualità/prezzo.
3. In tali casi, l'affidatario deve allegare al contratto apposita autodichiarazione ex DPR 445/2000 con cui attesta il possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 nonché la regolarità contributiva e previdenziale.
4. Per le forniture ed i servizi in economia di importo superiore ad euro 20.000,00 (euro ventimila/00) e sino alla soglia di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) il Responsabile del procedimento deve individuare almeno tre operatori economici cui richiedere un'offerta tecnico-economica.
5. Detti operatori possono essere selezionati nell'albo fornitori e professionisti della Società qualora sia presente la corrispondente categoria merceologica ovvero tramite apposita indagine di mercato.
6. Il Responsabile del Procedimento può, in ogni caso, procedere ad affidamento diretto qualora per ragioni di urgenza, economicità ed efficienza risulta maggiormente opportuno procedere all'affidamento diretto ad una sola ditta, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006; in tal caso, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad effettuare le verifiche di legge in merito alla congruità del prezzo e a dare adeguata motivazione circa la scelta della ditta.
7. L'affidatario deve produrre le certificazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006.
8. Qualora l'incarico oggetto dell'affidamento diretto per le forniture e per i servizi sia connotato da particolari specificità o elevate specializzazioni, lo stesso può essere effettuato *intuitu personae*.

Articolo 10 – Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario, nei limiti di importo di cui alla lett. a) dell'art. 6 del presente Regolamento, è disposto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione avente valore di determinazione a contrarre.
2. L'affidamento di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato; ovvero tramite gli elenchi di operatori economici appositamente predisposti da Enpapi.

3. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, e delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Qualora l'Ente intendesse fare ricorso ad una indagine di mercato, il Responsabile del procedimento potrà disporre la pubblicazione sul sito dell'Ente, per un tempo non inferiore a 7 giorni, di un sintetico Avviso Pubblico riportante i dati ed i termini essenziali della procedura di selezione e l'invito a presentare domanda di partecipazione. I partecipanti ammessi verranno contattati mediante invio della Lettera di invito trasmessa con raccomandata A/R o con altro corriere autorizzato oppure mediante fax.
5. Ai sensi dell'art. 334, comma 1 del D.P.R. 207/2010, la lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto al netto dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici e del D.P.R. n. 207/2010;
 - i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - j) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico.

I punti a, b, c, d, e, f, g, h, possono essere contenuti in allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

6. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, sarà predisposto un capitolato tecnico e/o un disciplinare tecnico da allegare alla lettera di invito.

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



7. La determinazione dell'importo a base di gara è effettuata sulla base delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento.
8. Le offerte degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.
9. L'affidamento verrà effettuato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
10. Le suddette procedure sono improntate al rispetto del principio di segretezza: la presentazione della proposta/offerta dovrà essere fatta a mezzo plico chiuso, debitamente sigillato, riportante le sole indicazioni dei dati riguardanti l'operatore economico e l'affidamento per cui si concorre.
11. Nell'invitare gli operatori economici, ove non ricorrano contrarie ragioni tecniche o di pubblico interesse, deve essere rispettato il principio della rotazione.
12. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici ai quali richiedere o affidare le forniture, i servizi o i lavori in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38, 39 40, 41, 42 del Codice dei Contratti Pubblici.
13. Con riguardo alle procedure di aggiudicazione di appalti per lavori, forniture o servizi, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, si applicano le disposizioni indicate rispettivamente dagli artt. 86, 87, 88, 89 e 122 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici
14. L'Ente può assumere quale prezzo a base d'asta l'importo individuato dalla Consip s.p.a. o da analoga istituzione per beni e per servizi analoghi.

Articolo 11 – Fondo economale e spese minute

1. Le spese giornaliere di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010 si riferiscono alle spese quotidiane.
2. Il limite per le spese quotidiane è stato fissato ad euro 1.500 (a seguito di modifica con la legge n. 217/2010), limite che si riferisce ad ogni singola spesa (cfr. AVCP - determinazione n. 8/2010, par. 6.2).
3. Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante, nei limiti stabiliti dalla legge vigente, e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. La costituzione ed il reintegro del fondo cassa/economale cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile.
5. Le spese da effettuare con il fondo economale sono previamente autorizzate dal Direttore Generale.

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale
[Firma]



6. I beni, servizi e lavori rientranti nelle spese effettuabili tramite il fondo economico sono i seguenti:
- vitto e alloggio (trasferte);
 - spese postali
 - vitto e alloggio (trasferte);
 - spese postali;
 - trasporti (taxi-rimb.km.-FF.SS.-ecc.);
 - libri-giornali-pubblicazioni;
 - carburanti;
 - manutenzione autovettura;
 - spese di rappresentanza;
 - apparecchiature informatiche e accessori;
 - cancelleria minuta;
 - generi di conforto;
 - ferramenta/materiale di consumo;
 - complementi di arredo;
 - ferramenta/materiale di consumo;
 - fiori-piante.
7. La lista di beni e servizi è soggetta ad aggiornamento periodico da effettuarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Garanzie

1. Per le acquisizioni in economia per il tramite di contratti di affidamento diretto di importo superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) o di cottimo fiduciario dovranno essere presentate le seguenti garanzie:
- a) **cauzione provvisoria (ove richiesta)** (art. 75 – commi 1 e 8 – del D.Lgs. 163/2006): le imprese partecipanti dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria mediante assegno circolare intestato all'ENPAPI ovvero fideiussione a favore dell'Ente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di specifica autorizzazione ministeriale. La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base di gara. L'importo della garanzia può essere dimezzato se si è in

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



possesso della certificazione inerente alla qualità della propria organizzazione aziendale. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria deve essere corredata, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del Codice degli Appalti Pubblici, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al dieci per cento dell'importo a base di gara – per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- b) cauzione definitiva** (art. 113 del D.Lgs n. 163/2006): l'affidatario deve costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 13 – Forme contrattuali

1. I contratti in economia con ricorso al cottimo fiduciario sono conclusi mediante:
 - a) stipulazione per scrittura privata non autenticata;
 - b) scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale.
2. Tutte le eventuali spese di formalizzazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.
3. Alla sottoscrizione dei contratti provvede il Presidente secondo le competenze individuate dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

Articolo 14 – Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice degli Appalti Pubblici.
2. L'Ente assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza e rotazione, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo dell'Ente; detti avvisi non possono essere rimossi prima del termine di 30 giorni.

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



Articolo 15 – Mercato elettronico

1. L'ENPAPI può acquisire beni e servizi anche attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A..

TITOLO III – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI

Articolo 16 – Limiti di importo e divieto di frazionamento nei lavori

1. Le acquisizioni in economia dei lavori sono consentite fino ai seguenti importi:
 - a) pari o superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e fino a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) è consentito il cottimo fiduciario;
 - b) inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto.
2. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.
3. Nessun lavoro di importo pari o superiore alle predette soglie di valore può subire un frazionamento artificioso finalizzato a ricondurne la prestazione alla disciplina contenuta all'art. 125 del Codice degli Appalti Pubblici.

Articolo 17 – Acquisizioni di lavori in economia

1. Nei limiti previsti all'articolo 16 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti categorie generali di lavori nonché per le categorie annualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Tipologie di lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 d.Lgs. 163/06;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Articolo 18 – Affidamento diretto per i lavori

1. Per i lavori in economia di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), è consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi

DIVISIONE VI P.P.

Copia Conforme all'Originale



dell'art. 125, comma 7, del d.lgs. 163/2006.

2. Qualora l'incarico oggetto dell'affidamento diretto dei lavori sia connotato da particolari specificità o elevate specializzazioni, lo stesso può essere effettuato *intuitu personae*.

Articolo 19 – Procedura di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, nei limiti di importo di cui alla lett. a) dell'art. 16 del presente regolamento, è disposto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione avente valore di determinazione a contrarre.
2. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato; ovvero tramite gli elenchi di operatori economici appositamente predisposti da Enpapi.
3. L'affidatario del lavoro deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, e delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Agli elenchi di operatori economici tenuti dall'Ente possono essere iscritte le imprese che ne facciano richiesta e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
5. Gli operatori economici individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo sono contemporaneamente invitati a presentare offerte e/o preventivi, con lettera di invito trasmessa con raccomandata A/R o con altro corriere autorizzato oppure mediante fax.
6. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto al netto dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) la misura delle penali;
 - i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale



contrattuali e penalità;

- j) l'indicazione dei termini di pagamento;
- k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico.

I punti a, b, c, d, e, f, g, h, possono essere contenuti in allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

7. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, sarà predisposto un capitolato tecnico e/o un disciplinare tecnico da allegare alla lettera di invito.
8. La determinazione dell'importo a base di gara è effettuata sulla base delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento.
9. Le offerte degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.
10. L'affidamento verrà effettuato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
11. Le suddette procedure sono improntate al rispetto del principio di segretezza: la presentazione della proposta/offerta dovrà essere fatta a mezzo plico chiuso, debitamente sigillato, riportante le sole indicazioni dei dati riguardanti l'operatore economico e l'affidamento per cui si concorre.
12. Nell'invitare gli operatori economici, ove non ricorrano contrarie ragioni tecniche o di pubblico interesse, deve essere rispettato il principio della rotazione.
13. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici ai quali richiedere o affidare le forniture, i servizi o i lavori in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38, 39 40, 41, 42 del Codice dei Contratti Pubblici.
14. Con riguardo alle procedure di aggiudicazione di appalti per lavori, forniture o servizi, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, si applicano le disposizioni indicate rispettivamente dagli artt. 86, 87, 88, 89 e 122 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 20 – Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale
[Firma]



Articolo 21 – Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, un soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, di cui all'articolo 20, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Ente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Articolo 22 – Garanzie

1. Per le acquisizioni in economia per il tramite di contratti di cottimo fiduciario dovranno essere presentate le seguenti garanzie:
 - a) **cauzione provvisoria (ove richiesta)** (art. 75 – commi 1 e 8 – del D.Lgs. 163/2006): le imprese partecipanti dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria mediante assegno circolare intestato all'ENPAPI ovvero fideiussione a favore dell'Ente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di specifica autorizzazione ministeriale. La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base di gara. L'importo della garanzia può essere dimezzato se si è in possesso della certificazione inerente alla qualità della propria organizzazione aziendale. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria deve essere corredata, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del Codice degli

DIVISIONE VI P.P.

Copia Conforme all'Originale

Appalti Pubblici, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al dieci per cento dell'importo a base di gara – per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- b) cauzione definitiva** (art. 113 del D.Lgs n. 163/2006): l'affidatario deve costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 23 – Pubblicità

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di Enpapi.



DIVISIONE VI P.P.
Copia Conforme all'Originale